

DELIBERA N. 137

del 2 aprile 2025

Fasc. ANAC n. 3180/2024

## Oggetto

Ipotesi di incompatibilità in capo a un dirigente dell'Università degli Studi di *omissis*

## Riferimenti normativi

Art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013

## Parole chiave

Incompatibilità, incarichi dirigenziali

## Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

## Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

## Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 2 aprile 2025,

## Ritenuto in fatto

Nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dall'Autorità veniva in rilievo la possibile sussistenza di una ipotesi di incompatibilità in capo a un dirigente dell'Università degli Studi di *omissis*, dott. *omissis*

In particolare, il dott. *omissis* ricopre presso l'Ateneo sia l'incarico di Responsabile della Segreteria Tecnica Sistemi e Servizi Informatici – CIAM che quello di componente del CdA.

Al fine di ottenere maggiori elementi valutativi, l'Autorità avviava un preliminare carteggio con il RPCT dell'Ateneo al fine di ottenere maggiori informazioni sui fatti segnalati.

Dagli atti emergeva quanto segue.

L'interessato ha stipulato, in data 29.12.2008, un contratto di lavoro con l'Ateneo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed è stato inquadrato nella categoria EP (Elevate Professionalità) – posizione economica EP1 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati.

Con provvedimento del DG (prot. interno n. *omissis*) all'interessato è stato conferito l'incarico di Responsabile del CIAM – Segreteria tecnica Procedure informatiche e Servizi agli studenti, Infrastrutture ICT e Rete di Ateneo.

Nell'ambito del carteggio sono state specificate in dettaglio le funzioni svolte dall'interessato – in qualità di titolare dell'incarico – che attengono all'organizzazione e gestione dei servizi digitali erogati dall'Ateneo.

Pur prendendo atto di quanto rappresentato dal RPCT, l'Autorità riteneva astrattamente sussistente nel caso di specie la fattispecie di incompatibilità prevista dall'art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013, che sancisce: *"Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico"*.

Pertanto, con nota del 04.12.2024, veniva comunicato agli interessati l'avvio di un procedimento di vigilanza.

Successivamente, con nota acquisita al prot. ANAC del 03.01.2025, perveniva una memoria partecipativa da parte del RPCT dell'Ateneo.

### **Contenuto delle memorie**

Si ritiene opportuno riassumere il contenuto delle memorie formulate dal RPCT dell'Ateneo.

Il RPCT ha prospettato l'insussistenza, nel caso di specie, della fattispecie di incompatibilità di cui trattasi.

Infatti, il dott. *omissis* non sarebbe un dirigente, non ricoprirebbe incarichi dirigenziali né svolgerebbe incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. j), del d.lgs. n.39/2013.

Da un punto di vista formale, infatti, il conferimento di incarichi dirigenziali avrebbe come presupposto essenziale la sussistenza di un rapporto di servizio, costituito a seguito di concorso pubblico, con stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro con qualifica dirigenziale. Il conferimento degli incarichi avverrebbe quindi a seguito di specifico interpello interno, con provvedimento formale unilaterale unito ad un contratto individuale che definiscono, tra l'altro, l'oggetto dell'incarico, il trattamento economico e la durata dello stesso.

In tal senso, l'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, disporrebbe espressamente che tali disposizioni in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali costituirebbero norme non derogabili da contratti o accordi collettivi.

Sotto un profilo formalistico, il dott. *omissis* (avente qualifica di personale tecnico amministrativo, cat. EP, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, CCNL Istruzione e Ricerca) non avrebbe mai superato alcun concorso pubblico per la copertura di posizioni dirigenziali. Pertanto, non si potrebbe rinvenire alcuna procedura selettiva o di interpello per il conferimento dell'incarico dirigenziale, né alcun atto formale di attribuzione del predetto incarico o alcun contratto di diritto privato avente analogo contenuto.

Dal punto di vista sostanziale, le funzioni concretamente svolte dall'interessato non rientrerebbero (se non in minima parte) tra quelle dirigenziali previste nell'art. 17 del d.lgs. n. 165/2001.

In particolare, l'interessato: non adotterebbe atti e/o provvedimenti amministrativi e non eserciterebbe poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; non sarebbe titolare di poteri sostitutivi in caso di inerzia dei responsabili dei procedimenti amministrativi; non provvederebbe alla gestione del personale e delle risorse finanziarie assegnate agli uffici; non eserciterebbe l'azione disciplinare sul personale assegnato agli uffici della predetta Segreteria Tecnica; non effettuerebbe la valutazione del personale assegnato agli uffici della Segreteria Tecnica citata ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

Il RPCT ha peraltro precisato che l'assegnazione di personale e budget non comporterebbe automaticamente il potere di gestione, che – per quanto concerne la Segreteria Tecnica Sistemi e Servizi Informatici CIAM e tutte le articolazioni amministrative – sarebbe appannaggio esclusivo del Direttore Generale.

Pertanto, il RPCT ha indicato non si configurerebbe l'esercizio di funzioni dirigenziali, in quanto non risulterebbero in capo all'interessato le prerogative, i poteri nonché le responsabilità proprie del dirigente pubblico, né risulterebbero attribuite allo stesso in modo prevalente ed esclusivo le competenze di amministrazione e gestione proprie di chi esercita tali funzioni.

Il RPCT ha poi svolto un'analisi relativa alle funzioni svolte dall'interessato, indicando, comunque, che lo svolgimento di funzioni di amministrazione e gestione non potrebbe comportare, *sic et simpliciter*, la sussistenza di un incarico dirigenziale, considerando che tali tipologie di funzioni, all'interno del sistema universitario, sarebbero regolarmente svolte – nel rispetto del quadro normativo e regolamentare – da personale inquadrato nelle categorie D e EP, che *per tabulas* non eserciterebbero funzioni dirigenziali a prescindere dall'attribuzione o meno di incarichi di responsabilità.

L'incarico di funzioni dirigenziali si potrebbe configurare, invero, allorquando le funzioni di amministrazione e gestione siano esercitate in via esclusiva.

Sul punto, nella memoria è stato precisato che l'incarico ricoperto dall'interessato non sarebbe assimilabile alla categoria degli incarichi dirigenziali interni, come definiti dalla citata norma.

Inoltre, la Segreteria Tecnica non sarebbe individuata in organigramma come struttura dirigenziale né sarebbe previsto il suo affidamento a figure dirigenziali bensì a *"personale di ctg. EP o al personale della categoria D, in possesso di documentati requisiti culturali e professionali nonché delle attitudini, delle capacità professionali e della esperienza acquisita"*.

Dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 del Regolamento sulla riorganizzazione amministrativa si evincerebbe chiaramente che la Segreteria Tecnica Sistemi e Servizi Informatici – CIAM non sarebbe qualificata come una struttura dirigenziale né avrebbe una propria autonomia amministrativa e gestionale.

Il RPCT ha poi richiamato alcuni orientamenti della Corte di Cassazione, attraverso i quali sarebbe stato chiarito che: *"un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale solo in presenza di un'espressa qualificazione in tal senso contenuta negli atti di macrorganizzazione adottati dalla P.A., in quanto è alle amministrazioni pubbliche che è stato riservato dal legislatore [...] il potere di definire le linee fondamentali degli uffici, individuando quelli di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi, provvedendo altresì alla individuazione delle piante organiche. È partendo da tale assetto normativo che si è quindi precisato (...) che, ove manchi l'istituzione dell'ufficio dirigenziale, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione e valutare la sostanza delle attribuzioni, per qualificare di natura dirigenziale l'attività svolta dal soggetto preposto alla direzione dell'ufficio che viene in rilievo"*.

Infine, il RPCT ha affermato che la delega del DG per rilascio di autorizzazioni per permessi e ferie sarebbe una delega parziale di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n.165/2001.

Sul punto, nella memoria viene citata una sentenza della Corte di Appello di Catanzaro (n. 999/2023), relativa a un caso di mancata applicabilità dell'art. 2103 c.c., con la quale è stato statuito che: *"lo svolgimento di mansioni superiori parziali e la cui responsabilità resta comunque in capo al delegante non integra il presupposto applicativo dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 d.lgs. n.165/2001 [...] L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. (...) Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo (art. 52 d.lgs. n. 165/2001), soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. (...) In nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore."*

Perciò – ha ribadito il RPCT – la delega si configurerebbe come un istituto che, senza incidere sulla titolarità delle competenze, determinerebbe il mero spostamento dell'esercizio di esse. Infatti, il delegante continuerebbe comunque ad esercitare i suoi poteri di indirizzo, controllo e/o revoca della delega. Con l'atto di delegazione amministrativa il soggetto delegante non attribuirebbe al soggetto delegato uno specifico potere amministrativo, ma soltanto l'esercizio di esso, ovvero delle competenze attribuite con l'atto di delega, e sarebbe proprio l'indicazione contenuta all'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n.165/2001 riguardo alla non applicabilità dell'art. 2103 c.c., ad escludere *ex lege*, in tali casi l'attribuzione definitiva al soggetto delegato delle mansioni superiori svolte.



## Considerato in diritto

Ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 39/2013.

Nel caso di specie potrebbe configurarsi la fattispecie di incompatibilità di cui all'art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013, che sancisce: *"Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico"*.

L'elemento costitutivo della fattispecie di incompatibilità è quindi la contemporanea titolarità di:

- a. un incarico dirigenziale interno o esterno presso una P.A., un ente pubblico o un ente di diritto privato in controllo pubblico;
- b. un incarico di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o ente pubblico che ha conferito l'incarico.

### Con riferimento al presupposto di cui alla lettera a)

Con provvedimento del DG (prot. interno n. *omissis*) all'interessato è stato conferito l'incarico di Responsabile del CIAM - Segreteria tecnica Procedure informatiche e Servizi agli studenti, Infrastrutture ICT e Rete di Ateneo.

Al fine di verificare la possibile integrazione della fattispecie di cui alla lettera a) appare quindi necessario analizzare, in primo luogo, la natura giuridica dell'incarico di Responsabile della Segreteria Tecnica Sistemi e Servizi Informatici – CIAM ricoperto dal dott. *omissis*; in particolare, è necessario verificare se lo stesso possa rientrare o meno tra gli incarichi dirigenziali interni definiti dall'art. 1, co. 2, lett. j), del decreto n. 39 come: *"gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione"*.

Rispetto al tema del significato da assegnare alla dicitura *"esercizio in via esclusiva"*, che si presenta prodromico rispetto ad ogni altra considerazione, l'ANAC ha già preso posizione (cfr. ex multis deliberazioni nn. 68 del 2018, 1001 del 2016 e 925 del 2017) privilegiando un'interpretazione relativistica dell'espressione in esame, correlata, cioè, alla differente categoria degli "incarichi amministrativi di vertice", precisando che il riferimento all'*"esercizio in via esclusiva"* delle competenze di amministrazione e gestione ha la sola funzione di descrivere e perimetrare la posizione del titolare dell'incarico dirigenziale rispetto alla diversa categoria di soggetti titolari di incarichi amministrativi di vertice, sottolineando le differenze strutturali tra le due tipologie.

In altre parole, la locuzione *"in via esclusiva"* serve unicamente a indicare che la competenza amministrativa e gestionale è la principale (ed esclusiva in questo senso) occupazione dei dirigenti (non di *"un unico"* dirigente), mentre lo è solo, in via occasionale e sporadica, del soggetto titolare di un incarico amministrativo di vertice.

In tal senso depone, anzitutto, una considerazione di ordine pratico e di comune esperienza poiché a volere adottare un'interpretazione assolutistica e letterale della precisazione in discorso si giungerebbe al paradosso di una sostanziale disapplicazione del d.lgs. n. 39 del 2013 a tutti i dirigenti titolari di incarico dirigenziale, posto che essi, da soli considerati, non sono mai gli unici titolari di poteri di amministrazione e gestione.

La circostanza è stata chiarita anche nella relazione illustrativa del decreto legislativo n. 39/2013, secondo cui il riferimento all'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione costituisce, appunto, il criterio distintivo tra le due categorie di incarichi (di vertice e dirigenziali), entrambe sottoposte alla disciplina delle inconferibilità e incompatibilità, seppur con alcune differenze. Tanto nei termini che seguono: *"quanto agli incarichi, importante era definire gli «incarichi amministrativi di vertice» di cui al punto 1 della lettera d) del comma 50 della legge di delega, al fine di distinguerli chiaramente da quelli dirigenziali e al fine di graduare di conseguenza la disciplina dei divieti. La soluzione adottata scioglie la formulazione della legge delega nel senso che gli incarichi di vertice sono compresi tra quelli che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, mentre gli incarichi dirigenziali sì. Poiché la distinzione non sempre è chiara, le amministrazioni, al di là della collocazione e della denominazione adottata per l'incarico nel loro modello organizzativo, dovranno considerare come amministrativi di vertice gli incarichi che espressamente non comprendono l'esercizio diretto di poteri amministrativi. In caso contrario, anche un dirigente posto in collocazione apicale nell'amministrazione, ma dotato di poteri di amministrazione e gestione, dovrà essere considerato come incarico dirigenziale"*.

L'Autorità, in applicazione di tutto quanto sopra illustrato, quando si trova ad esaminare l'ipotesi (di inconferibilità o incompatibilità) riguardante un titolare di un incarico dirigenziale (di posizione organizzativa, etc.) formalmente inteso o così denominato, è solito valutare, di volta in volta, attraverso l'esame e l'analisi degli atti di conferimento, dei provvedimenti di attribuzione delle funzioni, dei regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ente nonché degli statuti, se ad esso si accompagnino anche poteri e funzioni di amministrazione e gestione.

In tal senso si precisa che la verifica istruttoria si incentra sugli atti concretamente adottabili e non solo su quelli concretamente adottati poiché solo tale approccio consente, da un lato, di salvaguardare il principio generale per cui anche l'omissione assume significato giuridico di esercizio di un certo potere amministrativo e, dall'altro, di evitare facili elusioni della disciplina in esame, che deriverebbero, altrimenti, dalla possibilità per l'interessato di adottare, in futuro dopo aver ottenuto il vaglio di legittimità dell'ANAC, un atto "positivo" di tipo "dirigenziale". Sussistendo l'incompatibilità o l'inconferibilità tra le funzioni e non tra gli atti e distinguendosi, per tal via, dal conflitto di interessi procedimentale, la situazione va sempre vagliata, concretamente sì, ma *ex ante*.

Orbene, nel caso di specie, l'incarico ricoperto dal dott. *omissis* appare riconducibili tra quelli dirigenziali – così come definiti dal decreto n. 39 – per una serie di motivazioni.

Innanzitutto, il dott. *omissis*, al momento dell'assunzione, è stato inquadrato nella categoria EP. In tale categoria, alla luce del CCNL di riferimento <sup>1</sup>, rientrano: *"incarichi comportanti particolari responsabilità"*

---

<sup>1</sup> Il CCNL Comparto Università 2006-2009 sancisce, all'art. 75, che: *"Le Amministrazioni conferiscono al personale della categoria EP incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative complesse, anche nell'ambito dei dipartimenti"*



*gestionali di posizioni organizzative complesse, anche nell'ambito dei dipartimenti universitari, nonché qualificati incarichi di responsabilità amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche, ovvero funzioni richiedenti l'iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione".*

Pertanto, già alla luce dell'inquadramento contrattuale all'interessato appaiono essere conferite determinate responsabilità gestionali e amministrative.

Sul punto, non appaiono dirimenti le argomentazioni attraverso le quali il RPCT ha evidenziato la presunta insussistenza di un provvedimento formale (atto o superamento di procedure selettive) idoneo a conferire all'interessato un incarico dirigenziale.

Infatti, è la stessa categoria contrattuale nella quale l'interessato è stato inquadrato che conferisce – ontologicamente – particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative complesse nonché qualificati incarichi di responsabilità amministrativa.

In secondo luogo, giova precisare che il decreto n. 39 qualifica come dirigenziali gli incarichi che, a prescindere dal *nomen*, comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione.

Ne consegue che non assume necessario rilievo il superamento di una procedura concorsuale, ma l'esercizio di taluni poteri e/o competenze.

Particolarmente importante, inoltre, è quanto emerge dalla consultazione dell'Organigramma dell'Ateneo (anno 2023).

Dal documento emerge che la Struttura "CIAM" (Segreteria tecnica sistemi e servizi informatici) è sottoposta al Rettorato e si ramifica in 4 unità di Staff e in 3 unità organizzative (U.O. sistema informativo e servizi web didattica e studenti, U.O. Sistemi ed infrastrutture ict, rete di ateneo e efficienza energetica e U.O. formazione, innovazione, fonia, multimedia e transizione digitale).

In merito, non appaiono condivisibili le osservazioni formulate dal RPCT con la memoria difensiva, nella quale si è indicato che la Segreteria Tecnica non sarebbe individuata in organigramma come struttura dirigenziale né avrebbe una propria autonomia amministrativa e gestionale.

Invero, consultando la sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Posizioni organizzative", risulta che le Unità organizzative prima citate sono dirette da relativi Responsabili (soggetti diversi dal dott. *omissis*). Per cui, tali Unità organizzative (che costituiscono le ramificazioni della Struttura CIAM) appaiono sottoposte al coordinamento della struttura diretta dal dott. *omissis*. In altri termini, la struttura "CIAM" appare – da Organigramma – sovraintendere alle 4 Unità di Staff e alle 3 Unità organizzative a essa sottoposte.

Tali conclusioni appaiono avvalorate dalla consultazione del Regolamento sulla riorganizzazione dell'Ateneo (citato dallo stesso RPCT). Dal testo si evince che: *"Le Unità di coordinamento tecnico, le "Segreterie generali" e le "Segreterie tecniche" sono strutture di interfaccia e di raccordo delle strutture e/o delle "Unità di staff",*

---

*universitari, nonché qualificati incarichi di responsabilità amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche, ovvero funzioni richiedenti l'iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione".*

*afferenti al Rettorato, alla Direzione Generale, ai Dipartimenti amministrativi o a Centri di servizio dell'Ateneo" (art. 4); "Le "Unità operative", sono subordinate alle "Unità organizzative" e queste ultime ai "Dipartimenti amministrativi" che, a loro volta, dipendono dalla Direzione Generale. Le "Unità speciali" dipendono dalla Direzione generale. Le "Segreterie generali", le "Segreterie Tecniche" e le "Unità di Coordinamento Tecnico" dipendono direttamente dai Responsabili delle strutture cui afferiscono" (art. 5).*

L'art. 7 del Regolamento prevede infine che: *"Le funzioni di Responsabile di "Unità di Coordinamento Tecnico", "Segreteria Generale" e "Segreteria tecnica" sono assegnate a personale di ctg. EP o al personale della categoria D, in possesso di documentati requisiti culturali e professionali nonché delle attitudini, delle capacità professionali e della esperienza acquisita".*

Tra l'altro, dalla consultazione del documento "SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE" relativo all'anno 2024 (adottato dal CdA in data 31.01.2024 e agli atti) si legge che *"I soggetti coinvolti nella gestione del ciclo della Performance, ivi compreso il processo di misurazione e valutazione della stessa, sono molteplici, con diversi ruoli e responsabilità [...] i Responsabili delle Strutture organizzative di secondo livello: sono i responsabili delle Strutture cui viene normalmente affidata la gestione degli obiettivi operativi ed il coordinamento operativo del personale assegnato. Possono delegare gli obiettivi loro assegnati alle unità sottostanti. Possono essere sentiti all'atto della valutazione del comportamento organizzativo del personale delle strutture di competenza. Alla luce del vigente organigramma di Ateneo, con tale espressione ci si riferisce alle Unità di Coordinamento Tecnico (UCT), alle Segreterie Generali (SG), alle Segreterie Tecniche (ST) e alle Unità Organizzative o equiparate, afferenti ad una Struttura di I livello, con la precisazione che le UCT, le SG e le ST sono sovraordinate rispetto alle unità organizzative"*(pag. 5).

Nello stesso documento si legge inoltre (pag. 38) che: *"Anche per l'anno 2024 [...] il Direttore Generale potrà delegare la valutazione del comportamento dei Responsabili di Unità Organizzativa (o equiparata) ai Responsabili di Segreteria Generale (SG), Segreteria Tecnica (ST), Unità di Coordinamento Tecnico (UCT) di rispettiva afferenza".*

Pertanto, può concludersi che, in base alla normativa organizzativa adottata dallo stesso Ateneo, la Segreteria di cui il dott. *omissis* è Responsabile è altresì competente al raccordo delle Unità sottostanti, le quali, come emerge anche dalla consultazione dell'Organigramma, sono sottoposte alla direzione di soggetti diversi dall'interessato.

Infine, occorre dare atto di quanto emergente dall'interlocuzione avvenuta tra l'Autorità e il RPCT dell'Ateneo in epoca antecedente all'avvio del provvedimento di vigilanza.

Assume infatti particolare rilievo quanto riferito dal RPCT – in detta interlocuzione – in ordine alla assegnazione di personale e di budget. Il RPCT ha infatti riferito che presso l'Ateneo tutte le articolazioni amministrative (compresa la Struttura "CIAM" di cui il dott. *omissis* è Responsabile) sono assegnatarie di personale e di budget.

Lo stesso RPCT, all'epoca, ha indicato che il dott. *omissis* sarebbe anche occupato della gestione delle assenze del personale (autorizzazione a ferie, permessi, congedi, etc.), sulla base di uno specifico atto di delega del DG (in merito, è stato trasmesso all'Autorità il provvedimento di delega, valido sino al 31.12.2024, al rilascio della concessione dell'autorizzazione alla fruizione dei permessi e/o delle ferie da parte dei dipendenti).

L'esercizio delle funzioni sopra descritte (al di là della titolarità delle stesse) è un indice che assume ulteriore rilievo ai fini che occupano.

Non sembrano meritare accoglimento, sul punto, le osservazioni formulate dal RPCT in sede procedimentale sul fatto che la delega si configurerebbe come un istituto che, senza incidere sulla titolarità delle competenze, determinerebbe il mero spostamento dell'esercizio di esse. Ciò in quanto, con l'atto di delegazione amministrativa il soggetto delegante non attribuirebbe al soggetto delegato uno specifico potere amministrativo, ma soltanto l'esercizio di esso.

Ciò che rileva in tale sede, infatti, non è solo la titolarità formale del potere, ma anche il suo esercizio, giacché, come chiarito in precedenza, il decreto n. 39 annovera tra quelli dirigenziali gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione.

Stante tali considerazioni, l'incarico di Responsabile della Segreteria "CIAM" – per le funzioni a esso connesse ed esaminate – appare poter essere riconducibile tra quelli dirigenziali così come definiti dal decreto n. 39.

#### **Con riferimento al presupposto di cui alla lettera b)**

Il dott. *omissis* è stato nominato componente del CdA dell'Ateneo – con decorrenza dal 19.03.2024 – in forza del provvedimento della Rettrice prot. *omissis*.

In ordine alla natura giuridica delle Università si evidenzia che l'art. 2 del decreto n. 39 (rubricato "ambito di applicazione") prevede che *"le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico"*.

L'art.1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 165 sancisce che: *"per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI"*.

Pertanto, le Università sono riconducibili – ai fini applicativi del decreto n. 39 – nella categoria delle PP.AA.

L'incarico di componente del CdA ricoperto dall'interessato appare dunque rientrare tra quelli di "componente dell'organo di indirizzo" dell'Ateneo; infatti, è lo stesso Statuto dell'Ente (adottato con D.R. n. 1244 del 14.05.2012 e s.m.i. pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19.05.2012), all'art. 12, (*"Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo strategico [...]"*), a identificare il CdA come organo di indirizzo dell'Ateneo.

Appare integrato, perciò, anche il requisito di cui alla lettera b), e dunque integrata l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 39 nella contemporanea titolarità, in capo all'interessato, dell'incarico di dirigente e di quello di componente dell'organo di indirizzo dell'Università degli Studi di *omissis*.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio dell'Autorità

### Delibera

- a) la sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013 tra gli incarichi sopra descritti;
- b) di rimettere al RPCT dell'Ateneo i seguiti di propria competenza ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, con concessione all'interessato, al fine di consentire l'opzione tra i due incarichi, del termine perentorio di 15 giorni, decorso il quale si verificheranno le conseguenze previste dal medesimo art. 19, comma 1, del d.lgs. 39/2013;
- c) di trasmettere la presente delibera ai soggetti interessati.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 aprile 2025

Il segretario: Laura Mascali

Atto firmato digitalmente